COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRUZZI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 233

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori ARTIOLI ed altri; MAZZOLI ed altri; BUCCINI ed altri: Finanziamento delle comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971 n. 1102, e provvedimenti per le zone montane (*Testo unificato dal Senato*) (3431);

DELLA BRIOTTA ed altri: Rifinanziamento per il quinquennio 1975-1979 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna (3079);

SCUTARI ed altri: Finanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna (3086);

FIORET ed altri. Rifinanziamento per il quinquennio 1975-1979 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante Norme per lo sviluppo della montagna (3126);

TANTALO: Interventi finanziari a favore della montagna e delle comunità montane (3480) 234

PRESIDENTE 234, 240, 245, 247, 248

PAG.

BORTOLANI 242, 248

DELLA BRIOTTA 240, 248

FELICI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 246, 248

PREARO 245

SALVATORE, *Relatore* 234

SCUTARI 243, 248

STELLA 245

TRAVERSA 242

Votazione segreta:

PRESIDENTE 248

La seduta comincia alle 10,30.

PEGORARO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bonomi e Fagone sono sostituiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, dai deputati Fioret e Della Briotta

Proposte di legge senatori Artioli ed altri; Mazzoli ed altri; Buccini ed altri: Finanziamento delle comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane *(Testo unificato approvato dal Senato)* (3431); deputati Della Briotta ed altri: Rifinanziamento per il quinquennio 1975-1979 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna (3079); Scutari ed altri: Finanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna (3086); Fioret ed altri: Rifinanziamento per il quinquennio 1975-1979 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante Norme per lo sviluppo della montagna (3136); Tantalo: Interventi finanziari a favore della montagna e delle comunità montane (3480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Artioli, Del Pace, Zavattini, Cipolla, Mari, Gadaleta, Chiaromonte, Martino, Marangoni, Cavalli, Corba, Bruni, Canetti, Maderchi, Abenante, Ziccardi, D'Angelosante, Poerio, Giovannetti, Urbani; Mazzola, Colleselli, Baldini, Cacchioli, Patrini, Venturi, Sammartino, Zanoni; Buccini, Rossi Doria, Catellani, Cipellini, Stirati, Signori e Licini: « Finanziamento delle comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane », già approvata in un testo unificato dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1975; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Della Briotta, Ferri Mario, Fagone, Mariani e Vineis: « Rifinanziamento per il quinquennio 1975-1979 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna »; Scutari, Terraroli, Bardelli, Macaluso Emanuele, Lizzero, Bortot, Esposto, Di Marino, La Torre, Pegoraro, Giannini, Mirate, Riga Grazia, Marras, Bonifazi, Martelli e Valori: « Finanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna »; Fioret, Ceccherini, Gunnella, Biasini, Bianco, Castellucci, Luraschi, Sabbatini, Aliverti, Armani, Bressani, Marocco, Pisoni, Postal e Santuz: « Rifinanziamento per il quinquennio 1975-1979 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante Norme per lo sviluppo della montagna »; Tantalo: « Interventi finanziari a favore della montagna e delle comunità montane ».

L'onorevole Salvatore ha facoltà di svolgere la relazione.

SALVATORE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge, approvata dal Senato, e che ci accingiamo a discutere, riguarda il rifinanziamento di quella legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante « Nuove norme per lo sviluppo della montagna », che ha segnato una svolta decisiva, rinnovatrice e profonda per l'economia dei territori montani istituendo le comunità montane, e consentendo così di promuovere la valorizzazione delle zone di montagna con la partecipazione attiva e consapevole delle popolazioni nella formulazione stessa e nella attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori.

La legge n. 1102 per la montagna, ultima in ordine di tempo, ha raccolto un po' come in una sintesi l'esperienza delle leggi che l'hanno preceduta, ed ha ristrutturato in un senso veramente democratico la politica degli interventi nelle zone montane: una legge assai importante, dunque, e quindi altrettanto importanti i provvedimenti che stiamo qui discutendo per il suo rifinanziamento.

A me pare, così, opportuno, ed anche interessante, uno sguardo seppur rapido e panoramico alla evoluzione, attraverso tempi e condizioni diverse, della legislazione italiana per la montagna, sì da mettere esattamente a fuoco il valore del progetto che è ora davanti a noi.

La prima legge forestale che ebbe il merito di unificare le norme in materia forestale e montana, vigenti nei vari Stati prima dell'Unità d'Italia, risale al 1877. Essa apportò una prima sistemazione organica nella vasta e complessa materia, consentì di identificarne, sebbene incompiutamente, taluni aspetti fondamentali e rappresentò la base su cui si sarebbe poi dovuta costruire una più chiara politica forestale. Le sue lacune si evidenziarono presto, soprattutto per gli inconvenienti nell'applicazione del vincolo forestale (che ne costituiva caratteristica essenziale) e per la carenza di considerazioni di carattere economico della montagna: fu una legge restrittiva, « di polizia ».

Venne in seguito, nel 1912, il testo unico delle disposizioni per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani,

per affrontare in modo organico il complesso problema dell'assetto fisico dei territori di montagna, coordinato e collegato alle opere idrauliche ed alle altre opere pubbliche. Gli interventi, attuati o sussidiati dallo Stato miravano così, soprattutto, al miglioramento dell'economia di valle e di pianura, prescindendo però ancora dallo sviluppo economico-sociale delle popolazioni montane.

Un primo rimedio a tale inconveniente si ebbe nel 1923 con il provvedimento dal titolo « Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani », approvato con regio decreto numero 3267. Il legislatore tentò di armonizzare con esso la convivenza delle attività agrarie e zootecniche di montagna, disciplinando l'uso dei terreni nel rispetto delle foreste quale bene primario ai fini della conservazione del suolo e del razionale regime delle acque. Si tentò di promuovere l'incoraggiamento a favore della selvicoltura e dell'agricoltura montana e l'incentivazione al miglioramento dei pascoli montani mediante la concessione di contributi a carico dello Stato.

Problemi che trovarono una collocazione nelle disposizioni recate dal « Testo delle norme di bonifica integrale » del 1933, in virtù delle quali, nei comprensori soggetti a bonifica, vennero considerati di competenza dello Stato le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle pendici, anche mediante la creazione di prati o pascoli alberati e di sistemazione idraulico-agraria.

Ma l'applicazione della legge del 1933 risultò non risolutiva dei problemi legati allo sviluppo della montagna, tanto che nell'immediato periodo post-bellico, a causa del degradamento fisico ed economico dei territori montani, sensibilmente aggravatosi, si avvertì l'inderogabile necessità di impostare su nuove basi e con mezzi più idonei la soluzione del problema.

L'articolo 44 della nuova Carta costituzionale afferma: « la legge dispone provvedimenti a favore della montagna ». Fu quello il primo segno della misura con la quale il paese, tornato alla democrazia, aveva percepito l'importanza del problema e dell'impegno preciso che lo Stato democratico assumeva per una migliore difesa e valorizzazione del suolo montano.

Conseguenza immediata di tale norma costituzionale fu l'emanazione della legge n. 264 del 1949 sui cantieri di lavoro, di rimboschimento, di sistemazione montana e per vivaisti. A preminente carattere economico-sociale, essa offrì possibilità tecniche per la soluzione del problema montano ed oltre ad alleviare sensibilmente la disoccupazione locale, permise, tra l'altro, la formazione di maestranze specializzate, la creazione di vivai forestali ed il rimboschimento di estese superfici di terreni nudi.

Ma il primo provvedimento che ha mostrato di recepire quanto emerso dalla Costituzione, è costituito dalla legge, detta appunto « della montaga », la n. 991 del 1952: legge questa che, in armonia con le condizioni economiche e sociali del paese, allora prevalentemente agricolo, affrontava in modo globale sia gli aspetti della difesa fisica del territorio, sia e soprattutto quelli connessi all'economia delle zone montane allo scopo di promuovere il progresso civile della popolazione. Essa rappresentò una tappa importante dell'evoluzione politica, sociale ed economica della legislazione sulle foreste e i territori montani, in quanto predispose gli strumenti giuridici ed organizzativi indispensabili per realizzare interventi di carattere pubblico e privato.

La sua applicazione, con gli stanziamenti iniziali ed i successivi rifinanziamenti, ha fatto sì che si spendesse per i territori montani la somma di ben 1.200 miliardi di lire.

L'entità degli investimenti compiuti non ha, tuttavia, determinato gli effetti che con il provvedimento si volevano conseguire: né è riuscito ad evitare quell'esodo sensibilissimo delle popolazioni di montagna che ha caratterizzato gli anni della trasformazione del paese, dalla sua economia prevalentemente agricola alla prospettiva dell'economia industriale.

Da ciò l'esigenza, anche per l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale, di impostare in modo diverso la politica per la montagna italiana, esigenza che ha portato all'emanazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, del cui rifinanziamento si occupa il provvedimento oggetto della presente discussione. Le comunità montane, nate in applicazione della legge n. 1102, sono lo strumento democratico attraverso cui le popolazioni montanare hanno la possibilità di programmare il proprio futuro, globalmente, promuovendo, con una attiva partecipazione, nel quadro della programmazio-

ne nazionale e regionale, lo sviluppo integrale di tutte le risorse, territoriali ed umane valorizzabili. Ed oggi, a distanza di soli tre anni, possiamo, come primo consuntivo, affermare che l'esperienza della introduzione delle comunità montane, nonostante le prevedibili e giustificate difficoltà d'avvio, è stata senz'altro positiva.

Il nuovo assetto istituzionale dato alla montagna con la istituzione delle comunità montane, stabilita dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è stato largamente attuato sull'intero territorio nazionale eccezion fatta per la regione Sardegna e per la provincia autonoma di Bolzano.

Secondo i dati più recenti resi noti dalla Unione nazionale dei comuni ed enti montani, le comunità montane previste dalle leggi regionali finora approvate sono 322; di queste 271 sono state costituite e quasi tutte hanno approvato il relativo statuto.

Su 194 comunità montane previste per le regioni dal Piemonte all'Umbria, 190 sono state già costituite, mentre per le restanti regioni dal Lazio alla Sicilia, su 128 comunità montane previste, 81 sono quelle costituite.

Il ritardo con cui si sta procedendo alla costituzione delle comunità montane è dovuto a molti fattori. Va considerata, infatti, l'epoca nella quale l'approvazione della legge regionale è avvenuta e i tempi tecnici necessari affinché i consigli comunali deliberino la elezione dei propri rappresentanti in seno all'assemblea della comunità, la successiva convocazione di questa da parte del presidente della giunta regionale e il suo insediamento con la elezione del presidente provvisorio in attesa che, redatto lo statuto e approvato dalla regione, la comunità montana possa provvedere alla elezione degli organi definitivi.

Pur avendo la pubblica opinione largamente recepito l'importanza della nuova legge della montagna, sarà opportuno richiamare la sua fondamentale importanza ai fini del superamento della visione settoriale posta in essere con la legge n. 991 del 1952, nonché la qualificazione della comunità montana quale organo di programmazione per lo sviluppo economico, sociale ed urbanistico del proprio territorio

« Il recupero democratico della gestione degli interventi pubblici nelle zone montane, sinora affidati ad una legislazione incentrata sugli interventi straordinari alle cui scelte gli enti locali erano estranei ed il riconoscimento alle popolazioni montane del diritto di fare le proprie scelte nel quadro della programmazione regionale » costituiscono gli aspetti fondamentali della nuova legge e così erano indicati dal relatore della Camera onorevole Della Briotta.

Il Governo, per mezzo dell'allora ministro Natali dichiarava di condividere « le linee di tendenza manifestate dal provvedimento poiché esso assume insieme carattere programmatico e carattere istituzionale... Le norme realizzano sul piano concreto una nostra direttiva di azione, stimolano le popolazioni, le volontà locali, responsabilizzano queste popolazioni ad un lavoro impegnativo ed insieme rapido, nella misura in cui la loro stessa attuazione rimane affidata alle capacità locali di iniziativa. Perché le popolazioni della montagna – è questo il significato del provvedimento – debbono trovare soprattutto in se stesse nella loro volontà, nello spirito associativo e comunitario la spinta per proseguire sulla strada del progresso ».

La legislazione regionale della montagna, in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 1102, ha preso avvio il 21 marzo 1972 con la presentazione della prima proposta di legge fatta dalla giunta regionale dell'Umbria.

La campagna elettorale del 7 maggio di quell'anno ha determinato una pausa nell'attività dei consigli regionali, per cui la prima legge regionale è stata approvata dall'assemblea regionale siciliana il 6 luglio 1972. Il 17 luglio 1972 in Toscana è stata approvata una legge per disciplinare le funzioni attribuite alla regione dalla legge n. 1102 e in data 28 luglio sono state approvate le leggi dell'Umbria e della Puglia

Hanno fatto seguito altre due leggi della Toscana per la costituzione delle comunità e per la delimitazione delle zone nell'ottobre-novembre del 1972, nell'Emilia-Romagna nel dicembre, con successiva riapprovazione per il rinvio del Governo in data 16 febbraio e 26 luglio 1973, il Lazio il 20 dicembre con successiva riapprovazione il 21 marzo 1973, il Veneto il 21 dicembre con successiva riapprovazione il 15 febbraio 1973

Le altre leggi regionali sono state approvate nel seguente ordine: Valle d'Aosta, 27 febbraio 1973; Lombardia, 8 marzo, modificata in data 12 aprile; Friuli-Venezia Giulia, 14 marzo, demandando al presidente della giunta la delimitazione delle zone; Liguria, 11 aprile e 20 giugno; Molise, 17 aprile e 3 maggio; Basilicata, 4 maggio,

riapprovata il 19 ottobre; Marche, 9 maggio; Piemonte, 17 maggio, riapprovata il 28 giugno. Campania, 26 luglio, riapprovata l'11 dicembre 1973, Abruzzo, 18 ottobre, riapprovata il 30 gennaio 1974 e ancora il 17 aprile; provincia autonoma di Trento, il 31 ottobre; e Calabria, il 20 dicembre

La provincia autonoma di Bolzano ha approvato il 2 agosto 1974 una legge per l'utilizzo dei fondi della legge n. 1102, rimandando l'approvazione della normativa per le comunità montane. La Sicilia, con legge 15 dicembre 1973, ha delimitato le zone montane e con successiva legge del 30 novembre 1974, ha dettato nuove norme sull'ordinamento e funzionamento delle comunità montane.

La legge approvata l'11 aprile 1974 dal consiglio regionale della Sardegna - che per altro non demanda ad una successiva legge la delimitazione delle zone montane nelle quali costituire le comunità - è stata rinviata dal Governo e trovasi all'esame del consiglio regionale.

La complessità dei problemi posti dalla nuova legislazione per la montagna a livello regionale - giustamente la legge n. 1102 è stata definita la prima legge-quadro di competenze regionali - è stata ampliamente illustrata dal segretario generale dell'UNCEM in un pregevole volume che raccoglie tutta la legislazione sulla montagna.

A livello nazionale deve essere ricordata la lamentata inadempienza del Governo per l'attuazione dell'articolo 16 della legge n. 1102 che assegna al CIPE il compito di disporre « che un'adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani », nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo.

A livello regionale, questa indicazione è stata viceversa ripresa ed ampliata e le regioni Lombardia, Lazio e Valle d'Aosta hanno costituito un fondo regionale per la montagna, integrativo dei fondi assegnati dallo Stato.

Varie regioni hanno anche assegnato un contributo iniziale per le spese di costituzione e organizzazione delle comunità montane.

Alcune norme della legge n. 1102 hanno trovato estesa applicazione nella legislazione regionale, come ad esempio l'articolo 7 relativo ai piani urbanistici e la normativa per la redazione dei piani di sviluppo economico e sociale.

Restano da definire per alcune regioni direttamente interessate le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge n. 1102 relativi alle comunioni familiari.

Norme che non hanno trovato piena applicazione sono quelle contenute negli articoli 9 e 12. L'articolo 9, riferito al demanio forestale, non ha trovato applicazione poiché la Cassa depositi e prestiti non ha finora concesso mutui ai comuni o alle comunità montane per l'acquisto di terreni montani non più utilizzati a coltura agraria per destinarli alla formazione dei boschi, prati, pascoli o riserve naturali, mutui sui quali, in base all'articolo 9, lo Stato deve contribuire per il 50 per cento o per il 100 per cento nella rata degli interessi.

Le agevolazioni fiscali stabilite dall'articolo 12 sono state riprese dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in attuazione della legge-delega per la riforma tributaria. Purtroppo queste norme non sono state chiaramente interpretate e la disposizione che estendeva le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, riferite ai terreni situati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri, sia per l'imposta su redditi agrari, sia per la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, doveva essere estesa a tutto il territorio montano. Senonché l'interpretazione restrittiva data dal ministero - contrariamente a quanto era avvenuto con l'articolo 8 della legge n. 991 - ha escluso dal beneficio la esenzione del pagamento dei contributi unificati.

Infine va segnalato che le norme dell'articolo 13 relative alla parificazione dei comuni montani del centro-nord a quelli depressi, e dei comuni montani del Mezzogiorno a quelli particolarmente depressi, ha avuto modesta applicazione poiché gli unici fondi disponibili sono stati 20 miliardi e 700 milioni di cui alla legge 20 ottobre 1971, n. 912 per il centro-nord, ripartiti nel marzo 1972, e circa 300 miliardi, di cui alla legge 6 ottobre 1972, n. 853, per il Mezzogiorno, ripartiti nell'aprile dello stesso anno.

Se consideriamo l'avvenuto esaurimento dei fondi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'agricoltura e l'esaurimento fin dal 31 dicembre 1968, dei fondi della legge-ponte per la difesa del suolo 27 luglio 1967, n. 632, appare in tutta evidenza la gravità della situazione in cui si trovano

i territori montani, che in pratica hanno potuto contare nell'ultimo triennio sul solo finanziamento di 116 miliardi disposto con la legge n. 1102. Di questi, per altro, soltanto 86 miliardi sono stati assegnati alle comunità montane per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo e dei primi programmi di intervento.

Da quanto risulta, buona parte dei fondi del citato triennio sono in corso di impiego da parte delle 271 comunità montane finora costituite in base alle norme transitorie contenute nell'articolo 19 della legge n. 1102.

Di fronte alla organizzazione ormai pressoché completa del territorio montano, e nella prospettiva di disporre dei piani di sviluppo economico e sociale del predetto territorio, elaborati da parte delle comunità montane, coordinati e approvati in sede regionale, è assolutamente necessario assicurare un adeguato finanziamento per la realizzazione dei citati piani.

A questo punto desidero ricordare che sin dal luglio 1974 sono state presentate alla Camera diverse proposte di legge degli onorevoli Della Briotta, Scutari, Fioret, Ceccherini, Gunnella, tutte richiedenti un finanziamento di 100 miliardi annui dal 1975 al 1979 per i piani di sviluppo delle Comunità montane.

Il provvedimento di legge approvato al Senato, a sua volta frutto dell'unificazione di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, stabilisce il finanziamento per un solo triennio, dal 1975 al 1978, per un importo complessivo di 200 miliardi, riservando per altro il 10 per cento di tale importo al ministero - essendo io stato sottosegretario per la agricoltura, posso dire che mi sembra alquanto insufficiente - per finanziamento di opere pubbliche di interesse nazionale o interregionale, ed il pagamento di maggiori oneri per appalti già in corso.

La redazione della « carta della montagna », stabilita dall'articolo 14 della legge n. 1102 è iniziata con ritardo e, stante i tempi tecnici necessari per la stampa della cartografia, potrà essere ultimata - secondo le dichiarazioni rese dal Governo al Senato il 29 gennaio - soltanto nel giugno del prossimo 1976.

A fronte dell'impegno sollecito e generoso che gli amministratori delle comunità e dei comuni montani hanno posto nell'attuazione del disposto della legge costituendo le comunità montane e avviando lo studio dei programmi di sviluppo, deve essere riaffermata la volontà dello Stato di applicare, coerentemente alla impostazione data dalla legge n 1102, gli interventi a favore dello sviluppo economico e sociale della montagna.

Certo, se l'articolo 16 della legge n. 1102 fosse correttamente e estesamente applicato, non ci troveremmo di fronte alla necessità di chiedere un finanziamento specifico per le comunità montane. Poiché, per altro, non solo non è stata finora applicata la citata norma, ma non si intravede a tempi brevi la sua possibile estesa applicazione, non resta che far fronte alle immediate esigenze della montagna attraverso questo finanziamento peraltro modesto rispetto alle richieste formulate dalle proposte parlamentari, sostenute e stimolate dall'iniziativa dell'UNCEM, delle comunità montane e delle stesse regioni.

Mentre invito la Commissione ad approvare il testo legislativo trasmesso dal Senato, (che io propongo come testo-base per la discussione) auspico che sia possibile in tempi brevi procedere alla approvazione della nuova legge per la difesa del suolo, prevedendo adeguati interventi anche da parte delle comunità montane oltre che delle regioni. Analogo auspicio deve essere formulato a proposito della direttiva comunitaria per la montagna che, non appena sarà definitivamente varata dal Consiglio dei ministri della CEE, dovrà trovare estesa applicazione in tutto il territorio montano.

Ecco, ora, un quadro riassuntivo della situazione delle comunità montane al 10 febbraio 1975:

REGIONI	Comunità montane previste (zone)	Comunità costituite	Statuti approvati dalle comunità	Statuti approvati dalle regioni
Piemonte	44	44	42	42
Valle D'Aosta	7	7	7	—
Lombardia	28	28	26	26
Liguria	19	19	17	10
Veneto	18	18	18	15
Trentino-Alto Adige	10 (1)	8	8	8
Friuli-Venezia Giulia	10	8	—	—
Emilia-Romagna	13	13	13	13
Toscana	24	24	21	21
Marche	12	12	12	3
Umbria	9	9	8	8
	194	190	172	146
Lazio	17	15	10	—
Abruzzo	19	11	—	—
Molise	10	10	8	8
Campania	24	11	—	—
Puglia	5	5	5	2
Basilicata	13	13	12	12
Calabria	25	19	3	—
Sicilia	15	7	—	—
	128	81	38	22
Sardegna (2)	—	—	—	—
	322	271	210	168

(1) Per la provincia di Trento. - Nella provincia di Bolzano sono costituite 6 comunità di Valle alle quali sono stati assegnati i fondi della legge n. 1102.

(2) La legge regionale approvata dal consiglio l'11 aprile 1974 è stata rinviata dal commissario di Governo e in questi giorni è all'esame del consiglio regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DELLA BRIOTTA. I provvedimenti in discussione cadono in un momento molto difficile per la montagna, sia in relazione alla contingenza economica generale che tutti conosciamo, sia in relazione alla situazione particolare della montagna stessa. Si è aggravata la situazione della zootecnia, di un'attività che è strumento portante dell'agricoltura e che, se non può certo risolvere i problemi della montagna in termini economici, va conservata e salvaguardata per mantenere il presidio umano di cui la montagna ha bisogno.

È in stasi – auguriamoci non grave – il turismo, per ragioni intuitive, e le stesse attività industriali che hanno potuto insediarsi in questi anni o quelle artigianali già esistenti, che si sono evolute negli ultimi anni, attraversano un momento difficile.

Condivido il giudizio positivo del relatore sul meccanismo che ha messo in moto la legge n. 1102, ma devo rilevare che non possiamo ancora riscontrarne gli effetti; constatiamo le conseguenze di cause obiettive: la crisi economica (con gli effetti che tutti sappiamo); una politica della montagna che per molti anni non è stata legata ad una visione corretta di carattere generale (e di cui sentiamo ancora le conseguenze). Ma in questi anni almeno, dando attuazione alla legge n. 1102, il cui indirizzo va considerato senz'altro positivamente, abbiamo costituito un assetto idoneo al recupero della montagna sotto il profilo sociale, economico, culturale, politico.

Il relatore ha ricordato anche le fasi della predisposizione degli strumenti legislativi regionali, della delimitazione delle zone, dei criteri per la formulazione degli statuti e successivamente dell'insediamento dell'assemblea e degli altri organismi delle comunità montane. Sarebbe forse opportuno che il Parlamento, e questa Commissione in particolare, facessero il punto della situazione, che ci è sfuggita di mano poiché in questa materia le competenze sono passate alle regioni. Poiché le montagne occupano circa il 50 per cento del territorio nazionale, sarebbe opportuno tracciare un consuntivo, del quale si dovrà tenere conto nel predisporre altre iniziative legislative.

Per quanto riguarda la « zonizzazione » – ad esempio – non credo che si sia proceduto sempre in modo corretto e rigoroso in vista del duplice fine di assicurare la partecipazione delle popolazioni alle scelte e una visione unitaria ed omogenea dei problemi, a livello di zona; né credo che le regioni, d'accordo con le popolazioni della montagna, abbiano preso deliberazioni che consentano di configurare strumenti operativi idonei. Le comunità montane iniziano a predisporre programmi pluriennali di sviluppo economico-sociale che, una volta presentati alle regioni, dovranno ottenere il finanziamento attraverso piani di stralcio annuali. La proposta di legge consente di attribuire alle regioni finanziamenti che poi dovranno andare alle comunità montane nei prossimi anni.

Credo che assumeremmo una grave responsabilità se interrompessimo i finanziamenti che sono indispensabili, perché noi abbiamo suscitato molte speranze in questi anni e abbiamo visto, forse per la prima volta nell'ultimo quarto di secolo, la gente della montagna nutrire fiducia nelle comunità montane. Queste costituiscono uno strumento che dà la possibilità alle popolazioni montanare di discutere dei loro problemi in un ambito che non sia solo quello ristretto dei partiti, delle associazioni, dei sindacati o dei singoli consigli comunali, e che consente di dare vita ad iniziative a livello intercomunale e di vallata.

Questo discorso, però, deve trovare un completamento attraverso un finanziamento che dia la possibilità di soddisfare queste esigenze che sono emerse dalle riunioni e dai convegni tenutisi al riguardo.

Occorre, pertanto, approvare al più presto il provvedimento in discussione, anche perché noi verremo meno ai nostri compiti se non riusciremo ad assicurare alle comunità montane un finanziamento costante che permetta non solo la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture, ma anche di mantenere in piedi degli uffici tecnici comunitari, e cioè delle strutture in grado di gestire anche i servizi a livello locale

Ricordo che quando questa Commissione discusse la legge n. 1102, tutti fummo concordi nell'affermare che le comunità montane dovevano costituire forse un nuovo livello di governo, di potere intermedio fra la regione ed il comune. Vi furono alcuni che volevano privilegiare ancora il vecchio potere comunale, mentre altri, fa-

cendo un discorso nuovo, intendevano decretare la morte dei piccoli comuni. Fin d'allora noi del gruppo socialista scegliemmo una posizione intermedia (al riguardo vi fu l'accordo unanime di tutti i gruppi salvo qualche contrasto marginale) dando vita alle comunità montane senza sopprimere, però, i vecchi comuni perché essi hanno un loro patrimonio, un retroterra storico ed un contenuto democratico. Nello stesso tempo si disse che l'avvenire avrebbe indicato se le comunità montane avrebbero dovuto sostituire o no i comuni.

Ora siamo nella fase sperimentale e se non mettiamo le comunità montane nella condizione di poter rispondere alle richieste che provengono dagli stessi amministratori comunali, potremo ritenere conclusa questa esperienza; non ci resterà altro che affidare ogni potere ai comuni che, però, si trovano in difficoltà e per ragioni di bilancio non hanno la possibilità economica di risolvere dei problemi che, fra l'altro, verrebbero affrontati seguendo schemi sorpassati.

Bisogna, pertanto, assicurare alle comunità montane la continuità dei finanziamenti nel cui ambito si dovranno riservare delle quote per spese generali. So che questo aspetto, che è stato abbastanza contrastato, è stato tenuto presente nel provvedimento in discussione; ma noi dobbiamo dire con chiarezza che nella montagna non si verificano le situazioni (tipo amministrazione facile fatta di assunzioni superflue di personale dipendente) che è dato riscontrare in altre realtà del nostro paese. Nella montagna, in effetti, si lesina sulle spese.

La quota che viene assicurata alle comunità montane deve servire alle medesime per darsi degli strumenti indispensabili alla loro vita, che non sia solo quella di facciata.

Forse questo problema non viene affrontato correttamente nella proposta di legge già approvata dal Senato. Personalmente avrei preferito che nel quadro della riforma della finanza locale (se verrà attuata) o attraverso altri provvedimenti si fosse prevista una quota da dare alle comunità montane in modo stabile, ma siccome questo problema dovrà essere affrontato in futuro, noi possiamo prendere una decisione a questo riguardo con tutta tranquillità sicuri di operare per il bene di popolazioni bisognose di particolare attenzione, tralasciando, quindi, le facili polemiche che accompagnano sempre gli stanziamenti di fondi decisi dal Parlamento

Indubbiamente vi sono altri problemi relativi alla montagna che debbono essere affrontati anche alla luce delle iniziative prese a livello comunitario che sono molto importanti ed interessanti: mi riferisco al nuovo regolamento sugli interventi regionali ed alla direttiva sulla montagna. Ma noi sappiamo che se le comunità montane non hanno dei finanziamenti propri non sono in grado di affrontare i problemi della montagna.

In merito alla direttiva sulla montagna io lamento che il nostro paese abbia accettato (stando a quanto è dato sapere in via ufficiosa) un finanziamento comunitario limitato al 25 per cento. A questo riguardo non dobbiamo farci illusioni, perché bisognerà reperire i fondi per il restante 75 per cento e sappiamo che le spese generali per le opere che saranno finanziate dalla Comunità europea sono rilevanti, anche se in una percentuale inferiore a quella che il nostro paese si accolla per le opere di bonifica. Mi sembra, infatti, che il tasso sia del 5-6-7 per cento, mentre nel nostro paese per le opere di bonifica è del 14 o del 16 per cento. Da qui nasce la necessità di assicurare la continuità dei finanziamenti, offrendo alle comunità montane la disponibilità di darsi proprie strutture.

Desidero rilevare che molte regioni hanno cominciato ad attribuire alle comunità montane i poteri delle vecchie sezioni dei consorzi di bonifica. Il gruppo socialista ritiene che questo sia un fatto estremamente positivo, senza con questo assumere un atteggiamento punitivo nei confronti di questi consorzi, perché ritengo che tale discorso appartenga al passato. Restituendo alla popolazione ed agli amministratori montani la gestione e la predisposizione dei piani si apre una nuova fase in cui non vi saranno le tensioni e le polemiche che, in tempi ormai lontani, si sono fatte in questa sede sui consorzi di bonifica

È, invece, ancora aperto il discorso, che non riguarda l'intero territorio montano italiano, ma quello alpino, e che riguarda i consorzi dei bacini imbriferi che debbono essere ricondotti alla logica delle comunità montane Noi non dobbiamo affrontare oggi questo discorso, ma è giusto richiamarlo, perché se vogliamo che le comunità montane siano strumento di partecipazione, di gestione e di predisposizione dei piani di sviluppo, vi è bisogno soprattutto di uni-

tarietà di gestione. Noi abbiamo trovato la soluzione nello strumento delle comunità montane cui dobbiamo finalizzare il resto dei nostri interventi. Alla luce di queste considerazioni ho preparato un ordine del giorno che mi riservo di presentare nel corso della discussione.

BORTOLANI. Onorevoli colleghi, io condivido le considerazioni espresse dall'onorevole Salvatore nella sua relazione e la necessità di rifinanziare la legge n. 1102 che, come è già stato evidenziato, tende a valorizzare, nel momento decisionale della programmazione, le popolazioni residenti nelle nostre montagne.

Desidero far rilevare all'onorevole Della Briotta che la montagna copre la estensione del 60 per cento circa del territorio del nostro paese (si tratta di 18 milioni di ettari). In considerazione di ciò dobbiamo rendere conto delle difficoltà che incontrano il Governo e le regioni nell'affrontare sotto il profilo dei finanziamenti, le varie esigenze che incombono per un ulteriore sviluppo del territorio montano, e cioè i tre quinti del territorio mentre un altro quinto è di collina e il restante quinto di pianura.

La montagna è stata scoperta non nel 1972 ma nel 1952 quando per merito della legge n. 991 si è verificato un fatto di notevole importanza forse più eclatante dell'attuale, e abbiamo assistito al rifiorire non solo di nuove opere edilizie e strutturali di pubblico interesse, ma anche di impianti produttivi, data la possibilità di ottenere contributi in conto capitale e mutui a lungo termine con interesse a tasso agevolato che hanno consentito la realizzazione di piccole industrie di carattere familiare e artigianale per la lavorazione e la trasformazione della materia prima prodotta *in loco* e che in precedenza veniva trasferita per i vari processi della lavorazione nel fondo valle. Tutto ciò ha determinato, anche se in maniera ancora insufficiente, quello sviluppo socio-economico che le popolazioni montane veramente meritavano.

Cosa si può fare oggi di più?

Nell'Emilia il piano di sviluppo elaborato dalle comunità montane trova un momento frenante nella provincia mentre, nella logica delle cose, il diretto interlocutore della nuova entità territoriale e di programmazione dovrebbe essere la regione, ed il momento di inutile verifica con la provincia dovrebbe essere abolito.

Bisogna, quindi, rendere più sensibile la regione nell'acquisire questo diritto che compete alla comunità, altrimenti viene a mancare l'efficacia ed il momento della partecipazione delle popolazioni montane nel senso di renderle corresponsabili nelle determinazioni che coinvolgono lo sviluppo economico e sociale dei loro territori, logicamente nell'ambito della programmazione regionale e nazionale.

Questo è lo spirito, a mio avviso, del provvedimento legislativo di cui oggi voteremo il rifinanziamento, concordo pure con il preannunciato ordine del giorno del partito socialista laddove si richiama alla necessità di invitare le comunità montane a meglio predisporre l'azione degli organi già esistenti nel loro territorio di competenza.

Per quanto riguarda le disponibilità finanziarie per il funzionamento amministrativo delle comunità, bene si è fatto a contenere le spese al 5 per cento.

In alcune province sarebbe opportuno rivedere la costituzione, alla luce in principio della omogeneità, di alcune comunità montane che a volta sono in numero eccessivo e con troppi incarichi remunerati.

Da parte nostra presenteremo un ordine del giorno affinché sia ribadita la necessità di utilizzare gli enti esistenti ed operanti nel territorio nella fase programmatoria anche se non decisionale, ma soprattutto nel momento della progettazione e della esecuzione dei lavori, cioè anche nel rispetto degli indirizzi dati attraverso gli ordini del giorno e da tutte le forze politiche al momento istituzionale delle comunità montane.

Auspico, pertanto, che la proposta di legge in discussione trovi immediata approvazione perché le comunità montane sono sprovviste di finanziamenti e molte iniziative comprese nei piani di sviluppo già elaborati non possono ulteriormente essere dilazionate.

TRAVERSA Mi auguro che il progetto di legge che stiamo discutendo possa essere approvato con sollecitudine. Anni fa, come consigliere provinciale, per la montagna ho avuto modo di vedere che si è riusciti a promuovere iniziative interessanti.

Abbiamo creato nelle nostre montagne dell'alta Val Turone diversi gruppi di bestiame per alpeggio, ma oggi è tutto fermo in attesa degli aiuti. E dire che bisognerebbe pagare i montanari per farli

rimanere nelle zone di montagna. Ci sono state, sì, delle iniziative per quanto riguarda la costruzione di strade e l'ammodernamento di alcune case, ma esse sono risultate del tutto insufficienti.

A mio parere dovrebbe essere effettuata una politica più seria, specialmente per quanto riguarda le abitazioni e occorrerebbe frenare la tendenza alla costruzione di alberghi con il pretesto dello sviluppo del turismo. Poiché a mio avviso i turisti che vanno in montagna a riposarsi preferiscono oggi le case agli *hotels*, bisognerebbe agire in conseguenza incentivando un certo tipo di aiuti.

È ora di smetterla con le promesse, magari di stampo elettoralistico, che non raggiungono mai una fase di attuazione per la mancanza di fondi. Non sono, pertanto, infondate le critiche rivolte al Governo, al Parlamento e alle regioni, accusati di non riuscire a portare avanti una politica costruttiva ed efficace per la montagna.

Vi è ad esempio l'esigenza di incentivare la zootecnia, la pollicoltura, la coniglicoltura, l'apicoltura, perché gli animali, soprattutto di bassa corte, rappresentano una ricchezza per la gente della montagna.

Non si può negare che qualche passo avanti si sia fatto, specie in materia di formazione professionale e di viabilità. Ma dobbiamo ora responsabilmente prendere ogni iniziativa opportuna per sostenere il reddito delle popolazioni montane, creando le necessarie infrastrutture e migliori condizioni di lavoro. I problemi da risolvere sono numerosi: quello dell'energia, dell'acqua, delle abitazioni. Ma è indispensabile far fronte a questi gravi problemi se si vuole frenare l'esodo dalle zone montane della popolazione con danni enormi per la economia.

SCUTARI. In attesa di uno stanziamento nel bilancio, sentiamo con altri colleghi la necessità di garantire un finanziamento alle comunità montane che escono dalla fase « costituente » e devono entrare in quella della realizzazione dei compiti assegnati dalla legge n. 1102.

Noi dobbiamo soprattutto riconoscere l'esattezza di quanto affermato dal relatore e dall'onorevole Della Briotta, cioè che dopo una prima fase su cui il giudizio non è negativo entriamo in una seconda fase molto importante ai fini dell'attuazione di questa legge che devono difendere non solo le forze politiche, ma anche le popolazioni perché essa costituisce una grande conquista sociale e politica. Nonostante le diversità di vedute, la mancanza di esperienza, la complessità delle situazioni, su 322 comunità siamo riusciti a renderne già operanti 271. I ritardi non sono dipesi dalle comunità montane perché abbiamo avuta la lunga fase della preparazione degli statuti in cui la nuova esperienza non è stata afferrata compiutamente dalle forze politiche, e in particolare della democrazia cristiana che ha assunto una precisa responsabilità quando si è sforzata di formare un'organizzazione di centro-sinistra che riflettesse lo schieramento governativo.

È comprensibile che le comunità montane, strutturate come organismo unitario e, quindi, come spinta dal basso e operanti al di là di certi vecchi schemi, potessero incontrare delle resistenze, ma ciò nulla toglie al giudizio positivo che su di esse si deve confermare. Attraverso un adeguato finanziamento, il Parlamento ribadirà in concreto la fiducia alle comunità montane e in definitiva anche alle regioni dando la possibilità di affrontare i nuovi compiti che sono stati previsti con una ristrutturazione politica estremamente interessante. Concordo con il relatore nel ritenere positiva questa prima esperienza che è quella che si chiedeva in un paese come il nostro in cui abbisognavamo dell'adesione alla democrazia di tutta la popolazione, particolarmente di quella montana che era tenuta fuori dalla partecipazione democratica. Questa prima esperienza ha esaltato le funzioni elettive nelle zone montane e permette alle popolazioni di molti comuni di trovare punti di incontro al di là dei confini comunali; ha dato la possibilità di mettere in campo forze prima isolate e ha fornito alle popolazioni della montagna gli strumenti per risolvere in concreto i loro problemi. La nuova esperienza ha, quindi, permesso di uscire da una situazione cui aveva contribuito, per altro, anche la legge n. 991. Noi sottolineiamo il fatto della partecipazione democratica che ha politicizzato anche gli ambienti montani su problemi e questioni più generali di sviluppo. Credo che già i vari partiti siano di ciò consapevoli, come, del resto, si può dedurre dal contenuto delle varie proposte di legge presentate, che si limitano a chiedere un rifinanziamento, senza modificare la legge n. 1102. Questo significa

ormai riconoscere che le comunità montane costituiscono strumenti democratici, capaci di dare un contributo notevole allo sviluppo delle zone nelle quali sono chiamate ad operare. Per quanto riguarda il provvedimento approvato dal Senato e proposto come testo base tengo a sottolineare che esso va in una direzione diversa rispetto ad altre proposte di legge che chiedono il rifinanziamento ponendo un tetto di 100 miliardi annui da assegnare alle comunità.

Noi riconosciamo alcuni aspetti positivi. l'impostazione pluriennale (proposta da vari gruppi politici) perché i piani zonali possano proiettarsi nel tempo, il limite alle spese del personale degli uffici per evitare che le comunità montane diventino organismi burocratici, e per farne, invece degli organismi politici che portino avanti, sulla base di analisi, proposte e scelte, i piani di sviluppo delle proprie zone. Ma siamo insoddisfatti per la insufficienza degli stanziamenti: 200 miliardi per 3 anni, i quali, tolto il 10 per cento per le spese generali, e tenendo presente che le comunità montane sono 322, finiscono col ridursi ad una cifra annua esigua per ciascuna comunità, tale comunque da non consentire di raggiungere gli obiettivi che il legislatore si prefiggeva. Del resto su questo punto si è soffermato anche il relatore. Se si aggiunge che è stata bloccata la legge sulla difesa del suolo, vi sono ritardi nell'approvazione della direttiva comunitaria sulla montagna; i piani di forestazione sono fermi (cito a titolo di esempio il piano del CIPE a favore del Mezzogiorno e relativo a 400-500 mila ettari da « forestare »), non si è data attuazione all'articolo 16 dela legge concernente i programmi e piani zonali di sviluppo nei territori montani; se consideriamo tutto questo risulta di tutta evidenza la difficoltà della situazione, tanto più se si rileva che il finanziamento a favore delle zone montane viene assegnato solo con questo progetto di legge.

È evidente, pertanto, che è giusta l'esigenza manifestata dall'onorevole Della Briotta di destinare un maggiore finanziamento alle comunità montane. Mi rendo conto che, come hanno rilevato alcuni colleghi, stiamo attraversando un momento di crisi economica e di difficoltà finanziaria, ma io ritengo che la migliore risposta che si possa dare alla crisi è quella di effettuare degli investimenti economicamente e socialmente produttivi.

A questo proposito ricordo che nel corso della discussione del bilancio si è rilevato la differenza enorme fra le spese correnti e quelle per gli investimenti, addirittura esigui là dove questi ultimi dovrebbero mettere in movimento le risorse necessarie per farci uscire dalla crisi economica.

Per le ragioni esposte il gruppo comunista esprime le proprie perplessità sul finanziamento previsto dal provvedimento in discussione e fa presente alla maggioranza ed alle altre forze politiche che, oltre a sollecitare l'attuazione delle direttive comunitarie, a chiedere che siano portati avanti i piani di forestazione e sia dato corso alle indicazioni stabilite dall'articolo 16, ritiene necessario un aumento di questo finanziamento che andrebbe nella direzione giusta, perché in questo momento, come è stato riconosciuto anche da altri colleghi, l'agricoltura è al centro delle scelte che il nostro paese deve effettuare per uscire dall'attuale situazione di crisi.

Questo maggiore finanziamento ci consentirebbe, fra l'altro, di far fronte temporaneamente alla scarsezza degli investimenti a favore della montagna e di stimolare le comunità montane all'elaborazione e attuazione dei vari piani. È vero infatti che queste comunità debbono realizzare dei piani pluriennali, ma per questo motivo urgono scelte tempestive sugli stralci annuali senza i quali le comunità montane si troverebbero nell'assurda situazione di non potere beneficiare, senza i piani, degli interventi previsti dalla legge sul Mezzogiorno relativi all'elettricità, alle risorse idriche, alla viabilità nelle campagne.

Dico questo perché non vorrei che, come in passato, si verificasse una dispersione dei finanziamenti da parte dello Stato, mentre questi finanziamenti, secondo i fini che la comunità si prefigge, debbono essere concentrati in determinate zone.

Così il piano EFIM per la zona di Benevento, i piani-carne, che oggi vengono portati avanti, come quelli relativi alla forestazione e alle terre incolte, debbono essere inquadrati nei piani delle comunità montane.

È necessario un collegamento tra interventi regionali e governativi (e sembra che il ministro Marcora voglia andare in questa direzione), perché se non vi è un raccordo fra i piani regionali e i piani delle comunità montane, noi non diamo a queste ul-

time la possibilità di operare sin da oggi, nell'ambito di una strategia più generale, impedendo ai piani-stralcio, come dovrebbe accadere normalemente, di raggiungere determinati risultati in breve tempo. Ritengo che questo sia uno dei punti essenziali da sottolineare nella discussione di questo provvedimento.

Il gruppo comunista, in conclusione, è d'accordo sulla necessità di approvare al più presto la proposta di legge di rifinanziamento, ma esprime la preoccupazione che il finanziamento sia insufficiente a dare alle comunità montane i mezzi per operare concretamente secondo la finalità della legge n. 1102.

STELLA. Ricordo che noi abbiamo suscitato molte speranze con la costituzione delle comunità montane, ma purtroppo accusiamo dei ritardi notevoli nell'applicazione della legge n 1102 per un complesso di circostanze, fra cui l'insufficienza dei finanziamenti, come ha ricordato poc'anzi l'onorevole Scutari.

Poiché in molte regioni, specie nelle zone alpine, l'allevamento zootecnico ha ancora una sua ragione d'essere (nella regione Piemonte sono state presentate oltre 1.500 domande per il riattamento di alpeggi esistenti o per la costruzione di nuovi alpeggi), ritengo che la Commissione agricoltura abbia il dovere di chiedere, pur senza disconoscere la realtà nella quale vive il montanaro ma tenendo conto che l'agricoltura nelle zone montane è povera e come tale va incoraggiata, che i due terzi almeno degli stanziamenti previsti siano destinati a favore dell'agricoltura, senza disperderli in mille rivoli (anche se mi rendo conto che vi è il turismo che è un'attività importante nelle zone montane).

Onorevole Della Briotta, molta gente vive in montagna; basti pensare che in una provincia del Piemonte quasi centocinquanta comuni sono prevalentemente costituiti da montanari Questa gente – non gliene faccio una colpa – è salita dalla pianura alla montagna perché aveva interesse e perché la montagna era una realtà collegata al turismo che si è molto sviluppato, procurando dei redditi non indifferenti. Ma noi dovremmo riservare, come ho già detto, la maggior parte degli stanziamenti a favore dei montanari e di coloro che rimangono in agricoltura, dando, in particolare, un incentivo al settore zootecnico.

PREARO. Sento il dovere di ringraziare l'onorevole Della Briotta per il suo esplicito riconoscimento dell'importanza dei consorzi di bonifica; nel 1971 furono molte le polemiche nei loro confronti, ed oggi possiamo constatare che essi svolgono effettivamente un lavoro serio e valido, attuato attraverso l'azione di tecnici provati e riconosciuti.

A questo punto vorrei confermare che purtroppo si nota una battuta d'arresto per quanto riguarda le comunità montane, causata anche dalle polemiche sorte tra i componenti le comunità stesse sulla interpretazione dei piani comprensoriali, intercomprensoriali, verticali, orizzontali – alcune di queste classificazioni non mi sono molto chiare – zonali, urbanistici. Non intendo certo essere critico nei confronti di benemeriti professionisti, indubbiamente però, tutti questi piani sono il frutto del pensiero degli architetti, e non so quanto ed in che modo possano giovare alle zone montane.

Alla lettera *c*) dell'articolo 1 non sarebbe forse stato male parlare anche dei consorzi di bonifica. In proposito, comunque, ci riserviamo di presentare un ordine del giorno nel quale viene chiesta la loro utilizzazione.

Condivido l'opportunità di apprestare maggiori finanziamenti, e di responsabilizzare la regione nei confronti delle comunità montane; in questi giorni è stata varata la legge contro gli incendi, ma ricordiamoci che la migliore difesa contro di essi è la presenza in montagna dei montanari, che sanno bene come difendersi da tali catastrofici eventi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che oltre al parere favorevole espresso ieri dalla I Commissione affari costituzionali, ci è pervenuto nel frattempo anche il parere favorevole della V Commissione bilancio.

Poiché il relatore, onorevole Salvatore, si è dovuto improvvisamente assentare, lo sostituirò io per la replica.

Mi pare che dagli interventi effettuati sia emerso un consenso unanime al rifinanziamento della legge n. 1102 per le comunità montane. È emerso altresì da tutte le parti politiche il convincimento che questo finanziamento sia del tutto insufficiente per le esigenze della montagna conside-

rata non solo nei suoi aspetti turistici, ma anche dal punto di vista di sviluppo dell'economia montana in tutti i settori, in primo luogo quello agricolo.

Sono anche state fatte delle considerazioni sul periodo di rodaggio delle comunità montane, non tutte positive per la verità. Ricordo gli apprezzamenti di tutti i gruppi quando furono istituite le comunità e come il relatore di allora, onorevole Della Briotta, si batté con tanta fede ed entusiasmo perché le comunità montane rappresentassero un momento democratico, articolato, di presenza delle popolazioni montane, di crescita civile, di autonomia decisionale sulle materie che riguardavano queste popolazioni e la situazione della montagna.

Certo, se fosse stata approvata una legge sulla difesa del suolo probabilmente il quadro che si presenta oggi sarabbe meno carente; così come se la quarta direttiva sulla montagna, che attendiamo dalla Comunità europea, fosse stata approvata e recepita nel nostro paese avremmo ora un quadro più completo.

Ci si è anche augurati, negli interventi, che le comunità montane esprimano le scelte e le linee della politica per la montagna, ma che in sede di attuazione dei programmi si utilizzino anche consorzi di bonifica montana con le loro esperienze, le loro attrezzature, la loro capacità, anche perché le comunità montane non sono ancora in grado di avere in proprio degli uffici tecnici e non dispongono delle esperienze sufficienti per operare in concreto.

Spero di aver sintetizzato le osservazioni principali emerse nel corso della discussione sulle linee generali, che sono state sia di consenso sia di dissenso o di critica e incitamento per una migliore applicazione della legge.

Ringrazio tutti i colleghi intervenuti e raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, in conformità a quanto già detto al Senato, dà la sua adesione a questo provvedimento che ha avuto un travagliato *iter*, anche in rapporto alle numerose proposte di legge che erano state presentate al Senato e a quelle che sono state presentate qui alla Camera.

Questo *iter*, pur trattandosi di un semplice progetto di legge di rifinanziamento, è stato proprio condizionato dalle numerose, e concrete, valutazioni che sono state fatte in rapporto al grave problema della montagna. Il Governo dichiara la propria sodisfazione perché questo delicato problema, che ha una storia abbastanza lunga nel nostro Parlamento, ritrova anche in un piccolo provvedimento come quello in discussione l'eco di un motivo fondamentale della politica democratica del nostro paese. Indubbiamente il progetto di legge così com'è articolato non può soddisfare pienamente se si tengono presenti i grandi e complessi problemi della montagna, ma la sua funzione si limita a ribadire tutte le indicazioni contenute nella legge del 1971 che istituiva le comunità montane che oggi hanno trovato piena realizzazione, se si pensa che su 322 comunità 270 sono già in funzione. La comunità montana è indubbiamente un fatto nuovo nella vita del paese ed un altro momento democratico della articolazione regionale. Certo le comunità montane potranno avere una positiva funzione nello sviluppo e nella azione da svolgere nelle nostre montagne nella misura in cui acquisteranno una fisionomia snella, non ancorata ai fenomeni contingenti e alle polemiche locali.

Conosciamo le difficoltà che si sono riscontrate, ma rifacendomi all'ampio intervento svolto al Senato, affermo che le regioni devono assumere in modo più diretto e immediato la responsabilità di questo momento democratico per porre fine ad una sterile quanto inesistente polemica fra Stato, regioni e comunità montane. È invece convinzione di tutti che lo Stato non possa essere continuamente presente nella azione locale di coordinamento delle attività delle comunità montane.

Devo rilevare che lo stanziamento proposto costituisce un concreto aiuto data la situazione economica del paese e desidero ricordare agli onorevoli colleghi l'impegno sereno, appassionato che i senatori delle zone di montagna hanno dato con prova di intelligenza e fermezza, al di fuori di ogni collocazione politica.

Rifacendomi, quindi, all'ampio intervento svolto al Senato ringrazio il relatore e prendo atto di alcune indicazioni d'ordine critico. Ringrazio altresì tutti gli intrevenuti che partendo da posizioni diverse hanno finito col far convergere le loro vedute giungendo ad un'impostazione positiva e concreta. Ringrazio anche coloro che sono intervenuti su temi particolari in di-

fesa della realtà storica delle nostre montagne e delle ampie possibilità che queste offrono.

Anche se questa sarà una legge pluriennale che produrrà effetti per 3 anni, vorrei sottolineare che il Governo è sensibile al problema e sarà attento alle indicazioni e alle proposte che verranno dal Parlamento. Vi erano state da parte del Governo prese di posizione ancor più avanzate, ma la situazione oggettiva non ci ha permesso di andare oltre e il tempo potrà trasformare questo progetto di legge, che è espressione di buona volontà, in operazione di valido e concreto aiuto alle genti della montagna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 342.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3431 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Al rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, si provvede per gli anni 1975, 1976 e 1977 con uno stanziamento di lire 40 miliardi per il 1975 e di lire 160 miliardi complessivi per il 1976 e il 1977, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le somme stanziate per ciascun anno vengono così utilizzate:

a) il 90 per cento da assegnarsi alle comunità montane in conformità ai criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) il 5 per cento per il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale ed interregionale, nonché di quelle destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura di competenza degli organi statali a norma dell'articolo 4, lettere *f*), *g*), *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

c) il 5 per cento per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza di cui all'articolo 15, punto 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, delle opere di bonifica montana danneggiate, nonché dei maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi, alle gare in aumento, alle perizie suppletive per opere già eseguite o in corso di esecuzione; per la concessione di contributi per studi, ricerche, applicazioni sperimentali in materia di economia montana e per il rimborso dell'IVA dovuta per la compilazione della carta della montagna.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le comunità montane possono utilizzare per le spese del personale e di ufficio una somma non superiore al 5 per cento del finanziamento ad esse assegnato dalle regioni.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortolani, Prearo, Stella, Ciaffi, Balasso, Traversa, Schiavon e Miroglio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione agricoltura,

nell'esprimere voto favorevole alla proposta di legge n. 3431 sul finanziamento alle comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102,

invita il Governo

a vegliare affinché le comunità montane, al fine di una sollecita realizzazione delle opere e dei programmi, utilizzino, nel momento progettuale ed esecutivo, gli uffici dei consorzi di bonifica montana, in considerazione della loro specifica preparazione tecnica, in tema di difesa del suolo e di bonifica montana in generale, ed anche per la loro dichiarata, piena disponibilità

(0/3431/1/11)

BORTOLANI, Rinuncio allo svolgimento.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Briotta ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione agricoltura,

nell'atto in cui approva la proposta di legge di rifinanziamento della legge n. 1102 del 1971;

ribadendo la scelta delle comunità montane come organismo dotato di poteri globali per lo sviluppo economico e sociale,

invita il Governo

a favorire la collaborazione tra le comunità montane e gli altri enti operanti in montagna, necessaria per i ritardi con cui molte regioni hanno affrontato i problemi dell'attuazione della legge n. 1102, senza con ciò sminuire le scelte fatte a favore delle Comunità montane;

ad assicurare, altresì, a queste continuità di finanziamenti, perché possano diventare lo strumento di sviluppo della montagna, come previsto dalla legge istitutiva.

(0/3431/2/11)

DELLA BRIOTTA Rinuncio allo svolgimento.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto.

SCUTARI. Il gruppo comunista, pur riconoscendo l'urgenza della approvazione del provvedimento e pur considerando tutti gli aspetti positivi illustrati nel corso degli interventi, si asterrà dalla votazione sulla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori ARTIOLI ed altri; MAZZOLI ed altri; BUCCINI ed altri: « Finanziamento delle comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3431):

Presenti	26
Votanti	19
Astenuti	7
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3431, risultano assorbite le proposte di legge nn. 3097, 3086, 3136 e 3480.

Hanno preso parte alla votazione:

Balasso, Bortolani, Ciaffi, De Leonardis, Della Briotta, Fioret, Miroglio, Pisoni, Prearo, Salvatore, Schiavon, Stella, Strazzi, Tassi, Traversa, Truzzi, Vetrone, Vineis e Zurlo.

Si sono astenuti:

Bardelli, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata e Valori.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO